

CAMERA DEI DEPUTATI N. 459

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, ARMATO, DONAT-CATTIN, CANESTRARI, CAPPUGI, ZANIBELLI, SCALIA, CALVI, PACCIARDI, BOZZI, BONFANTINI, CAMANGI, SECRETO, BUTTÈ, MAGRÌ, PENAZZATO, CASSIANI, TOROS, AMADEO ALDO, AMATUCCI, ARMANI, AZIMONTI, BARBI, BARONI, BATTISTINI, BERSANI, BERTÈ, BIAGGI NULLO, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BIASUTTI, BIMA, BOLOGNA, BORIN, BREGANZE, BRUSASCA, BUFFONE, BUZZI, CAIAZZA, CARRA, CENGARLE, CIBOTTO, COCCO MARIA, COLASANTO, COLLEONI, COLLESELLI, COLOMBO VITTORINO, CONCI ELISABETTA, CORONA GIACOMO, COSSIGA, CURTI AURELIO, DAL FALCO, DI GIANNANTONIO, DOSI, DURAND DE LA PENNE, FORLANI, FORNALE, FRANZO, FRUNZIO, FUSARO, GAGLIARDI, GALLI, GITTI, GORRIERI ERMANNO, GRAZIOSI, GUERRIERI FILIPPO, GULLOTTI, ISGRÒ, LAPENNA, LATTANZIO, LIMONI, LOMBARDI GIOVANNI, LOMBARDI RUGGERO, MALFATTI, MAROTTA VINCENZO, MATTARELLI GINO, MERENDA, MISASI RICCARDO, NEGRARI, PATRINI, PERDONÀ, PICCOLI, PINTUS, PREARO, PUGLIESE, REPOSSI, ROMANATO, ROSELLI, RUSSO VINCENZO, SABATINI, SARTI, SCALFARO, SCARLATO, SEDATI, SINESIO, VALIANTE, VIALE

Presentata il 25 ottobre 1958

Variazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale postale telegrafico, ai titolari di agenzia, agli ufficiali, ai ricevitori ed ai portalettere

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il testo unico concernente le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, contiene tra le altre norme che disciplinano lo stato giuridico del relativo personale anche quelle relative al trattamento di quiescenza.

Ma nella loro applicazione ultraquinquennale esse, pur avendo indubbiamente migliorato le condizioni giuridiche ed economiche

del personale, si sono tuttavia appalesate incomplete e insoddisfacenti alle aspettative di esso.

Tanto è che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riconoscendo necessario e legittimo apportare modifiche e integrazioni a varie norme si fece promotore di apposito provvedimento legislativo che ha visto la luce l'11 marzo scorso con il titolo « Legge 27 febbraio 1958, n. 120: variazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e

relativo personale » pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del detto 11 marzo 1958, n. 61.

Ma in tale legge non è stata trattata in maniera radicale la revisione del trattamento di quiescenza del personale in questione.

Ed è con l'unito schema, onorevoli colleghi, che si vogliono colmare le gravi lacune esistenti nell'attuale ordinamento perché non eliminandole si perpetuerebbe una ingiustizia di trattamento in materia di quiescenza verso una categoria di lavoratori tanto benemerita al Paese.

Anteriormente al 1° ottobre 1952, data in cui fu con il citato decreto presidenziale n. 656 radicalmente innovato lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale che prestava servizio nelle ex ricevitorie postali telegrafiche, oggi denominate uffici locali, ed agenzie, era previsto solo per i titolari delle ricevitorie un limitato trattamento di quiescenza disciplinato dal regio decreto 1 ottobre 1942, n. 1407 mentre per il rimanente personale (supplenti, oggi denominati ufficiali; collettori, oggi denominati ricevitori, e portalettere) era prevista l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia, ecc. presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Col 1° ottobre 1952 si è fatto un notevole passo per dare a questo personale la tranquillità del domani.

Da tale data il servizio reso viene considerato come *servizio di ruolo* che dà diritto al trattamento di quiescenza come è stabilito per gli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato. Per il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1952 si è data la possibilità di riscatto ma limitatamente a favore degli ex ricevitori (oggi direttori di uffici locali e titolari di agenzia) e solo dal 1° luglio 1936 fino al 30 settembre 1952.

Come si evince la maggior parte del personale delle ex ricevitorie postali, telegrafiche si è vista privare di una legittima aspettativa: quella del trattamento di quiescenza dopo un lungo servizio reso ad una Amministrazione dello Stato.

Conseguenza di tale situazione è che oggi detto personale è costretto a rimanere in servizio oltre il 65° anno di età, limite massimo stabilito per i dipendenti dello Stato ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, per poter raggiungere non già il massimo dell'anzianità di servizio per liquidare il corrispondente trattamento di pensione, ma addirittura il minimo dell'anzianità stessa per il minimo della pensione ed in una età in cui si vor-

rebbe godere di un riposo adeguatamente remunerato.

E ciò si verifica appunto perché non si è consentito fino ad oggi a tutto il personale di poter riscattare il servizio anteriormente al 1° ottobre 1952; che quanto si è affermato dianzi corrisponda a verità lo dimostra l'apposita disposizione, articolo 20 della recentissima legge 20 febbraio 1958, n. 120, in cui è detto testualmente:

« Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza ».

Scopo principale, perciò, onorevoli colleghi, di questa proposta di legge che sottoponiamo alla vostra benevola attenzione è quello di dare la possibilità agli interessati tutti in servizio o già a riposo di riscattare ai fini di un migliore trattamento di quiescenza tutto il periodo di servizio reso anteriormente al 1° ottobre 1952. Ciò potrà consentire a numeroso personale di poter essere collocato a riposo ed all'Amministrazione di poter svecchiare gli Uffici che per la loro natura sono tutt'altro che leggeri (esempio: il servizio di portalettere e di sportello).

È evidente che per raggiungere le finalità dianzi menzionate è stato necessario predisporre e coordinare una serie di norme che vengono brevemente illustrate qui di seguito.

Art. 1. — Prevede la sospensione di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e delle successive modificazioni apportate dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120. Ciò è stato necessario per procedere al coordinamento della precedente legislazione con le norme contenute nel presente schema.

Art. 2. — Con tale norma viene fissato in 65 anni il limite di età per il collocamento a riposo e ciò in conformità all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che contiene le nuove norme sulle pensioni ordinarie degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Si sono inoltre richiamati i casi di cessazione per il conseguimento del diritto alla pensione previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del raggiungimento del periodo minimo di servizio fissato in 15 anni, per aver diritto al trattamento di quiescenza, si è sancito il principio che nel computo degli anni va compreso non solo l'eventuale servizio di ruolo prestato presso altre Amministrazioni ma anche quello reso anteriormente

al 1° ottobre 1952 indipendentemente dal fatto che sia stata o no presentata la domanda di riscatto durante il servizio.

A proposito del computo del servizio riscattabile, occorre fare alcune considerazioni.

È noto che per gli impiegati civili di ruolo dello Stato si tiene conto del servizio da riscattare solo se il dipendente ne abbia chiesto il riscatto e ciò appare equo in quanto trattasi in genere di non lunghi periodi o comunque sempre di un limitato numero di personale rispetto alla massa impiegatizia.

Per il personale degli uffici locali e delle agenzie, invece, ove si considerasse solo il servizio di effettiva iscrizione al « Fondo » avvenuta per tutti il 1° ottobre 1952 e non anche il servizio precedente che per la generalità del personale è costituito di numerosi anni, si verrebbe a determinare una situazione di nocumento all'Amministrazione e di nessun vantaggio agli interessati i quali, se così fosse, sarebbero indotti a rimanere in servizio fino all'estremo limite delle proprie energie, fatto questo non tollerabile dal punto di vista sociale.

Il principio della valutazione del servizio anche se non riscattato è riconfermato, altresì, pure nella norma transitoria inscritta all'articolo 27 della presente proposta a favore del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Anzi, per questo personale è previsto nel detto articolo 27 il limite di età di 70 anni per raggiungere i 40 anni di servizio e nessun limite per raggiungere il minimo di anni 15.

Articoli 3, 4, e 5. — Allo scopo di snellire i provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età e di dispensa dal servizio per motivi di salute e per dimissioni della dipendente coniugata viene sancita in materia la competenza del direttore provinciale delle poste dato che trattasi di atti non discrezionali.

Art. 6. — Questo articolo sostituisce integralmente l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, riguardante la pensione di reversibilità alla vedova ed agli orfani.

In merito si rileva che in luogo della dizione del predetto articolo 81 che precisava quali erano i superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione, riportando in definitiva la norma vigente per gli impiegati civili dello Stato, si è ritenuto più conveniente richiamare, genericamente, le disposizioni stesse e ciò anche allo scopo di evitare ulteriori provvedimenti particolari estensivi di eventuali futuri benefici di carattere generale.

Art. 7. — Tale disposizione riproduce sostanzialmente l'articolo 82 del decreto presidenziale n. 656 modificato dall'articolo 4 della legge n. 120 dell'11 febbraio 1948 e riguarda la liquidazione della indennità una volta tanto.

Per aver diritto a tale liquidazione l'interessato deve aver prestato un periodo di servizio minore di 15 anni ma non inferiore ad un anno e ciò nella considerazione che ai sensi dell'articolo 2 della presente proposta si matura il minimo della pensione al compimento del quindicesimo anno di servizio.

Art. 8. — Tale articolo riguarda il pagamento della indennità di buona uscita o dell'assegno vitalizio a favore degli iscritti al « Fondo » dei loro superstiti nei casi analoghi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

La disposizione riproduce l'articolo 92 del decreto presidenziale n. 656 modificato dall'articolo 4 della nota legge n. 120 che si è soppresso in quanto esso richiamava una disposizione abrogata dall'articolo 5 della stessa legge n. 120.

Art. 9. — L'articolo in esame mira a dare la possibilità agli iscritti al « Fondo », già in servizio nelle ricevitorie postali al 30 settembre 1952, di poter riscattare l'intero servizio reso in qualità di ricevitore (alla cui categoria era stato già riconosciuto il diritto al riscatto del periodo 1° luglio 1936-30 settembre 1952), di gerente, di supplente, di collettore e di portalettere rurale effettivo o provvisorio.

L'ammissione al riscatto per tutto il personale dianzi indicato riguardante l'intero periodo di lavoro prestato nelle ex ricevitorie postali e telegrafiche fino al 30 settembre 1952 è un atto di vera giustizia sociale che lo Stato, come datore di lavoro, deve compiere per non usare una disparità di trattamento verso una benemerita categoria di propri dipendenti che lo hanno servito come gli altri impiegati fedelmente con la speranza di poter trascorrere un domani più sereno e tranquillo.

Art. 10. — Tale norma si ispira ai criteri contenuti nell'articolo 22 del regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1407, con il quale si consentiva alla ricevatrice vedova del ricevitore deceduto in servizio e subentrata allo stesso per successione la possibilità di cumulare, a domanda, il periodo di servizio da essa prestato con quello reso dal marito defunto.

La norma in questione interessava le ricevatrici, oggi direttrici di ufficio-locale o titolari di agenzia, e, per ovvie ragioni viene

estesa alle portalettere vedove che hanno conseguito il posto del marito deceduto in servizio.

Lo scopo di tale disposizione è soprattutto quello di far liquidare alle interessate un migliore trattamento di quiescenza previo riscatto del servizio di cui si consente il cumulo.

Art. 11. — Con tale disposizione è ammesso pure riscattare il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici delle ex Colonie italiane, servizio che, tra l'altro, è stato riconosciuto utile anche ad altri fini (esempio: concorsi) dalla legge n. 120 del 27 febbraio 1958.

Art. 12. — La norma in questione, come previsto nel 4° comma del già citato articolo 122, del decreto presidenziale n. 656, consente il computo ai fini del pagamento dell'ammontare del riscatto dei contributi già versati per il trattamento di quiescenza all'Istituto cauzioni e quiescenza, oggi Istituto postelegrafonici.

Art. 13. — Tale disposizione migliora il contenuto del corrispondente articolo 116 del decreto presidenziale 656, soppresso con l'articolo 1, per quanto riguarda la domanda di riscatto che può essere presentata dai superstiti entro 90 giorni dal decesso dell'interessato.

Art. 14. — La norma trae la sua origine dalle disposizioni contenute nell'articolo 115 del decreto presidenziale n. 656.

Per contenere l'onere a carico dell'Amministrazione postale telegrafica che tale riscatto comporterà, si è previsto che le pensioni pagate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale vengano versate al Fondo di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto presidenziale n. 656.

Art. 15. — Tale articolo contempla il caso dell'iscritto al « Fondo » che cessi dal servizio (esempio: dispensa per motivi di malattia o decesso) senza aver maturato il diritto alla pensione pur computando il servizio riscattabile prestato anteriormente al 1° ottobre 1952.

In tal caso spetta all'interessato a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un assegno speciale annuo come era già previsto nell'articolo 115 del decreto presidenziale n. 656 norma che si è soppressa col primo articolo del presente schema essendo essa, in alcune parti, in contrasto con le nuove disposizioni.

Difatti, ad esempio, il primo comma di detto articolo 115 escludeva dal riscatto il servizio prestato dagli iscritti al « Fondo » in qualità di gerente, di supplente, di collettore

e di portalettere anteriormente al primo ottobre 1952, servizi che, invece, con l'articolo 9 della presente proposta di legge sono stati ammessi al riscatto.

Art. 16. — La norma in esame riproduce in parte l'articolo 102 del decreto presidenziale 656 già modificato dalla legge n. 120.

Con essa dispone la sospensione del pagamento della pensione normale diretta liquidata a favore dell'iscritto al « Fondo » prima della sua iscrizione da una Amministrazione dello Stato analogamente a quanto viene praticato nei riguardi degli impiegati di ruolo dello Stato che collocati a riposo con trattamento di quiescenza venivano riassunti da altre Amministrazioni in servizio pensionabile (articolo 1 della legge 11 aprile 1938, n. 420).

È previsto il ripristino della pensione all'atto della cessazione dal servizio dell'iscritto al « Fondo » ed una integrazione al precedente trattamento di quiescenza a carico del « Fondo » stesso in relazione ai servizi resi come iscritto.

Art. 17. — Con l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, si è sancita la possibilità in caso di passaggio del personale dipendente dagli uffici locali nei ruoli organici di una Amministrazione dello Stato o viceversa del riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con iscrizione al « Fondo ».

Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia che avevano prestato servizio in qualità di ricevitore con lo stesso articolo 19 si è disposto che tale servizio, se riscattabile, fosse ritenuto come prestato con iscrizione al « Fondo ».

Considerato che con l'articolo 10 della presente proposta è stato riconosciuto utile ai fini del riscatto il servizio comunque prestato presso le ex ricevitorie postali-telegrafiche, si è reso necessario estendere il beneficio sopra specificato anche ai supplenti ed ai portalettere.

Art. 18. — Scopo della norma è di dare la possibilità ai dipendenti da una Amministrazione dello Stato che avessero prestato servizio presso le ex ricevitorie postali e telegrafiche di poter riscattare tale servizio. E ciò in omaggio al principio che si è voluto affermare negli articoli 9 e 17 della presente proposta di riconoscere ai fini della quiescenza il servizio che si è prestato nelle ex ricevitorie.

Art. 19. — Tale articolo trova il suo precedente nell'ultimo comma del soppresso articolo 112 del decreto presidenziale n. 656.

La norma dà la possibilità all'iscritto al « Fondo » che abbia prestato precedentemente

servizio di ruolo presso una Amministrazione dello Stato liquidando solo una indennità una volta tanto, di riunire i due periodi di servizio previo versamento al « Fondo » di cui all'articolo 77 del decreto presidenziale n. 656 dell'importo dell'indennità stessa.

Art. 20. — Questo articolo prevede la ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio reso con iscrizione al « Fondo » con quello prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro (insegnanti elementari, dipendenti comunali, ecc.) e ciò in conformità a quanto è stato previsto per il personale di ruolo dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 21. — La disposizione in esame ha la sua origine nell'articolo 119 del decreto presidenziale n. 656, soppresso con l'articolo 1 della presente proposta.

Essa prevede a favore dei direttori di ufficio locale e titolari di agenzia nominati ricevitori anteriormente al 1° luglio 1936 e già a riposo la facoltà di optare fra il trattamento di quiescenza già in godimento ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1407, integrato dall'articolo 118 del decreto presidenziale n. 656 e quello previsto dalla presente proposta di legge.

Art. 22. — Tale articolo migliora la disposizione contenuta nell'articolo 120 del decreto presidenziale n. 656 in quanto ammette a riscatto su domanda dei ricevitori cessati dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1952 tutto il servizio reso in tale qualità mentre nel citato articolo 120 era ammesso al riscatto solo il servizio prestato dopo il 30 giugno 1936.

Art. 23. — Analogo beneficio si vuole estendere con tale norma ai collettori ed ai portalettere rurali effettivi già assicurati obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e cessati dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1952.

Poiché trattasi di personale anziano che in genere beneficia di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si è previsto che l'Istituto postelegrafonici subentri nei diritti di tale personale per la pensione liquidatagli dall'Istituto di previdenza.

Il riscatto previsto dall'articolo in esame si differenzia nettamente dal normale riscatto degli impiegati civili dello Stato per il fatto che in luogo del contributo del 6 per cento il dipendente cede a favore dell'Istituto postelegrafonici il diritto a pensione maturato

con iscrizione alla previdenza sociale, diritto che è di importo nettamente superiore al normale contributo di riscatto.

Art. 24. — Tale norma interessa i vecchi ricevitori postali o telegrafici che fruiscono del trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 22 del regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1407.

L'articolo in esame ha la sua origine nell'articolo 118 del decreto presidenziale n. 656 che viene soppresso (vedi articolo 1 della proposta).

La nuova norma prevede a favore di questo benemerito personale anzitutto il miglioramento della integrazione del trattamento di quiescenza e poi l'abolizione della riduzione del trattamento stesso che era prevista nei casi in cui la ricevitoria veniva data in successione ai congiunti del titolare cessato per inabilità fisica.

Altro miglioramento a favore dei ricevitori dispensati a tale titolo prima del compimento del 55° anno di età e quello della concessione della pensione a favore di coloro che abbiano prestato almeno 15 anni di effettivo servizio. E ciò in conformità delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli iscritti al « Fondo ».

Art. 25. — Tale disposizione prevede per i dipendenti già a riposo la riliquidazione della pensione su loro domanda da inoltrare all'Istituto postelegrafonici con pagamento, come è stabilito nelle varie norme della presente proposta, del contributo per il riscatto dei servizi resi.

Art. 26. — La norma in esame con riferimento a quanto è disposto nell'articolo 94 del decreto presidenziale n. 656 a favore del personale dipendente dall'Istituto postelegrafonici prevede la estensione delle norme di cui agli articoli 14 e 15 della presente proposta circa il trattamento di quiescenza da usare a tale personale.

Nessun aggravio di spese ne deriva per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 27. — Tale articolo prevede ai fini del collocamento a riposo particolari limiti di età e di servizio a favore del personale iscritto al Fondo alla data di entrata in vigore della presente proposta.

Sostanzialmente intende raggiungere, migliorandole, le finalità a cui mirava l'articolo 20 della legge n. 120 per il personale degli Uffici locali e a cui mira l'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Infatti con l'articolo in esame si consente agli interessati il mantenimento in servizio per raggiungere non solo il limite minimo ma anche quello massimo di servizio fino al compimento di 70 anni di età nel primo quinquennio dell'applicazione della presente legge.

Il provvedimento è molto atteso dalle categorie del personale.

Art. 28. — L'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, prevedeva la estensione delle norme sull'esodo volontario contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale degli Uffici locali.

Ma praticamente solo un numero molto limitato ne ha potuto beneficiare sia perché la legge n. 120 è stata pubblicata l'11 marzo 1958, mentre la legge n. 53 scadeva il 24 dello stesso mese di marzo; sia perché non avendo ancora il personale la possibilità di riscattare il servizio non avrebbe avuto alcun vantaggio dell'esodo in questione.

Da qui l'opportunità di mettere in condizione il personale di poter beneficiare di quanto prevedeva la suddetta legge n. 53 per gli altri dipendenti dello Stato.

Art. 29. — Poiché con l'articolo 9 della presente proposta si è riconosciuto come riscattabile tutto il servizio prestato in qualità di ricevitore è superata la disposizione contenuta nell'articolo 113 del decreto presidenziale n. 656. Si prevede, quindi, l'attribuzione delle eventuali riserve del soppresso « Fondo di integrazione » al « Fondo » di cui all'articolo 77 dello stesso decreto presidenziale n. 656 e la cessazione da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di versare all'Istituto postelegrafonici le residue annualità di centoventimilioni ciascuna che erano previste nello stesso articolo 113.

Art. 30. — La presente norma trova origine nell'articolo 93 del decreto presidenziale n. 656 che con l'articolo 1 della presente proposta viene soppresso. Detta norma prevedeva un contributo a carico dell'Amministrazione pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti al « Fondo » per il trattamento di quiescenza, con l'innovazione che viene posto a carico dell'Amministrazione il maggior onere derivante dal riscatto dei servizi previsto dalla presente legge previo incameramento della pensione maturata a carico della previdenza sociale.

Rimane peraltro fermo l'obbligo dell'Amministrazione, già sancito dall'articolo 93 del suddetto decreto presidenziale 656, di contribuire in misura pari a quella dovuta dagli iscritti al « Fondo » per l'erogazione

dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio, che l'Istituto postelegrafonici deve corrispondere nei casi previsti dalla legge.

Art. 31. — Con il presente articolo si intende dare una maggiore garanzia alla equiparazione del trattamento di quiescenza del personale degli Uffici locali a quello degli impiegati civili dello Stato, inquantoché l'ultimo capoverso dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato, stabiliva che in base alle risultanze dei bilanci tecnici del « Fondo » quiescenza, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici avrebbe dovuto, all'occorrenza, proporre i provvedimenti opportuni, né si vede quali provvedimenti di competenza del Consiglio potrebbero essere proposti se non una revisione di contributi a carico del personale o del trattamento di quiescenza spettante al personale stesso.

Art. 32. — Col presente articolo si è ritenuto opportuno stabilire in maniera inequivoca la decorrenza dei benefici previsti dalla presente proposta a favore del personale già in quiescenza, fissandola al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte degli interessati.

Art. 33. — L'onere finanziario che l'approvazione della presente proposta comporta dovrà essere sostenuto, in parte, con le proprie risorse anche dall'Amministrazione postale telegrafica, non potendovi far fronte le sole riserve del « Fondo » di cui all'articolo 77 del decreto presidenziale n. 656. Tale onere è dovuto, in particolare, sia per migliorare il trattamento di quiescenza in atto fruito dagli ex ricevitori in una misura veramente esigua, sia in conseguenza del riconoscimento ai fini della quiescenza del servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1952 presso le ex ricevitorie postali e telegrafiche, dai ricevitori, dai supplenti, dai gerenti, dai collettori e dai portalettere. Il contributo di riscatto che questo personale deve pagare non sarà sufficiente a costituire la riserva necessaria per il pagamento delle pensioni ai dipendenti più anziani, per cui sorge la necessità che alle maggiori spese a cui va incontro il Fondo di quiescenza sopperisca anche lo Stato. Tenendo conto che debbono essere versate al Fondo suddetto le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale percepite da coloro che chiedono il riscatto del servizio prestato con assicurazione obbligatoria, l'onere presumibile che la presente proposta comporta a carico dello Stato può preventivarsi in circa cinquecento milioni l'anno.

Considerato che il provvedimento interessa una larga categoria di lavoratori che da lunghi anni attende il giusto riconoscimento, ai fini della quiescenza, delle prestazioni eseguite al servizio dello Stato, preghiamo gli onorevoli colleghi di voler approvare la presente proposta di legge che sottopo-

niamo alla vostra particolare e benevola attenzione in quanto essa mira a realizzare un fine di carattere altamente sociale con una forma previdenziale che assicura un tranquillo domani a questa benemerita classe di dipendenti dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono soppressi gli articoli 45, 80, 81, 82, 92 e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati con l'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Sono, altresì, soppressi gli articoli 93, 103, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del testo unico di cui al comma precedente e l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

ART. 2.

I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia, gli ufficiali, i ricevitori ed i portaflettere sono collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.

Il personale di cui al primo comma ha diritto alla pensione in tutti i casi di cessazione dal servizio analoghi a quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Per il personale iscritto al « Fondo » di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio minimo per avere il diritto a pensione alla cessazione dal servizio è stabilito in anni 15, salvo i casi di pensione privilegiata, computando per il raggiungimento di tale periodo minimo di servizio quello reso con effettiva iscrizione al Fondo, quello riscattabile anche se non sia stata presentata domanda di riscatto durante il servizio di iscrizione al « Fondo », nonché l'eventuale servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato.

La domanda di riscatto può essere presentata dall'iscritto al « Fondo » o dai superstiti nel termine stabilito dal successivo articolo 13.

ART. 3.

Le cessazioni dal servizio per limiti di età dei direttori di ufficio locale, dei titolari di agenzia, degli ufficiali, dei ricevitori e dei portalettere sono disposte con provvedimento del competente direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni.

Il provvedimento di collocamento a riposo per compimento del limite di età deve essere predisposto almeno cinque mesi prima del raggiungimento del limite suddetto.

L'Istituto postelegrafonici deve provvedere agli adempimenti di propria competenza almeno un mese prima della data di cessazione dal servizio.

All'atto della cessazione dal servizio del personale iscritto al « Fondo », la deliberazione del presidente dell'Istituto postelegrafonici di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato di iscrizione), ove non ostino particolari motivi, sono consegnati dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

ART. 4.

La dispensa dal servizio per motivi di salute del personale di cui al precedente articolo è disposta con provvedimento del competente direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale per gli Uffici locali.

ART. 5.

La cessazione del rapporto di impiego per dimissioni della dipendente coniugata è disposta con provvedimento del competente direttore provinciale.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio dal direttore provinciale, previo parere della Commissione provinciale degli Uffici locali, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico della dipendente.

ART. 6.

La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del dipendente deceduto, nella mi-

sura e secondo le modalità previste dalle norme vigenti a favore degli impiegati civili dello Stato.

ART. 7.

L'indennità una volta tanto è corrisposta all'iscritto al « Fondo » che cessi dal servizio dopo un periodo di iscrizione al « Fondo » minore di anni 15 ma non inferiore ad un anno intero di servizio.

Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto al « Fondo » avvenga per morte, l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta ai superstiti dell'iscritto stesso come specificato nell'articolo 6 della presente legge.

ART. 8.

L'Istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti o loro superstiti una indennità di buona uscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede, altresì, gratuitamente l'assistenza scolastica e il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti.

A tale fine gli iscritti sono tenuti a versare all'Istituto postelegrafonici un contributo pari all'analogo contributo dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

All'indennità di buona uscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'articolo 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Per le concessioni di cui al presente articolo si applicano, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 9.

Il servizio prestato dagli iscritti al « Fondo » di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1952, n. 656, anteriormente al 1° ottobre 1952 in qualità di ricevitore, di gerente, di supplente, di collettore e di portalelettere rurale effettivo o provvisorio può essere riscattato.

ART. 10.

La direttrice di ufficio locale vedova del ricevitore deceduto in servizio, alla quale sia stata conferita una ricevitoria per successione può cumulare a sua richiesta ai

fini del trattamento di quiescenza, col periodo di servizio da essa prestato, quello reso dal marito defunto.

Tale cumulo è consentito anche alle titolari di agenzia che abbiano conseguita la titolarità dell'agenzia o della ricevitoria anteriormente al 1° ottobre 1952, per successione al marito deceduto in servizio.

Il cumulo di cui ai commi precedenti può essere ugualmente richiesto dalle ricevatrici o dalle portalettere che abbiano conseguito il posto del marito deceduto in servizio.

Il periodo di servizio di cui si richiede il cumulo deve essere riscattato secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

ART. 11.

Per gli iscritti al « Fondo » è riscattabile anche il servizio prestato negli Uffici postali e telegrafici dell'ex Africa Orientale Italiana, della Libia e dell'ex possedimento italiano delle isole dell'Egeo.

È altresì riscattabile l'eventuale periodo trascorso come internato o come prigioniero.

ART. 12.

Per il riscatto di cui al precedente articolo 9 è computato quanto l'iscritto al « Fondo » abbia già versato all'Istituto cauzioni e quiescenza ai fini della quiescenza o di liquidazioni di indennità analoghe.

ART. 13.

La domanda di riscatto che non venga presentata durante il servizio deve essere prodotta all'Istituto postelegrafonici, a pena decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio.

Entro lo stesso termine deve essere prodotta dalla vedova, dagli orfani o dagli altri eredi dell'iscritto deceduto in servizio.

Qualora il decesso sia avvenuto posteriormente alla cessazione dal servizio del dipendente, purché entro i 90 giorni dalla cessazione del servizio, la domanda di riscatto, ove non sia stata presentata, deve essere prodotta dagli aventi titolo di cui al secondo comma non oltre i 90 giorni successivi al decesso.

ART. 14.

Nei confronti degli iscritti al « Fondo » e dei loro aventi diritto non si fa luogo ad alcuna detrazione della pensione spettante a carico del « Fondo » stesso della pensione loro

dovuta per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti contratta nella qualità di gerente, supplente, collettore e portalettere rurale anteriormente al 1° ottobre 1952.

L'Istituto postelegrafonici subentra nei diritti degli iscritti al « Fondo » e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi anteriormente al 1° ottobre 1952 nelle qualità di cui al precedente comma con iscrizione all'assicurazione predetta che sono valutati anche per la pensione a carico del « Fondo ».

L'importo delle pensioni riscosse a tale titolo dall'Istituto postelegrafonici è versato al « Fondo » di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Per gli iscritti al « Fondo » in attività di servizio alla data da cui ha effetto la presente legge i quali, anteriormente alla data stessa, abbiano acquisito il diritto alla pensione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.

Restano salvi i diritti derivanti da contribuzione volontaria degli iscritti dal 1° ottobre 1952 e per la quale si applicano in quanto possibile le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 15.

Gli iscritti al « Fondo », già assicurati obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore e portalettere rurale, i quali alla data della cessazione dal servizio non si trovino in possesso dei requisiti prescritti per liquidare a carico del « Fondo » il trattamento minimo di pensione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e neppure di quelli stabiliti per liquidare la pensione di invalidità e vecchiaia in base alle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, conseguono a carico dell'Istituto nazionale previdenza sociale, con effetto da tale cessazione, un assegno speciale annuo.

Per determinare tale assegno si procederà alla liquidazione della pensione considerando come se fossero coperti da contribuzione anche gli anni di servizio successivi alla iscrizione

al fondo fino al raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per il diritto a pensione di invalidità e vecchiaia e considerando versato in ciascuno di tali anni un contributo complessivo annuo pari a quello medio versato durante gli anni di effettiva contribuzione alla assicurazione obbligatoria.

L'ammontare annuo della pensione che ne risulterà calcolata a norma delle disposizioni che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sarà frazionato in tante quote quanti sono gli anni intercorrenti dall'inizio della contribuzione alla detta assicurazione obbligatoria e la data in cui sia sorto il diritto alla liquidazione della pensione in base alle norme proprie dell'ordinamento della detta assicurazione.

L'assegno speciale annuo sarà pari alla somma di tante frazioni, calcolate ai sensi del comma precedente, quanti sono gli anni di effettiva contribuzione alla assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Restano salvi i maggiori diritti derivanti da eventuale volontaria prosecuzione della assicurazione.

Analogo trattamento spetta in caso di morte ai familiari dell'assicurato aventi titolo all'assegno speciale.

Ugualmente salvi rimangono i diritti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge.

ART. 16.

Per gli iscritti al « Fondo » di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1952, n. 656, che siano titolari di pensioni o di assegni anche temporanei normali diretti liquidati a carico di una Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo o del « Fondo pensioni » delle ferrovie dello Stato, viene sospeso il pagamento delle pensioni o dell'assegno.

Qualora la pensione e l'assegno sia più favorevole dello stipendio, la relativa differenza viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Il pagamento della pensione o dell'assegno di cui al primo comma viene ripristinato all'atto della cessazione dal servizio.

È dovuta, altresì, a carico del « Fondo » di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, una integrazione-

ne del trattamento di pensione già liquidata a carico di una Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo o del « Fondo pensioni » delle ferrovie dello Stato fino a raggiungere la pensione complessiva che spetterebbe in base ai servizi resi allo Stato considerati nella precedente liquidazione ed ai servizi resi con iscrizione al « Fondo », compresi quelli di cui sia ammesso il riscatto.

ART. 17.

In caso di passaggio, senza soluzione di continuità, del personale degli Uffici locali, agenzie e delle ricevitorie nei ruoli organici dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, o viceversa, si applicano per il trattamento di quiescenza e per la ripartizione del conseguente onere in relazione ai servizi prestati con iscrizione al « Fondo » di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e per quelli prestati come impiegato dello Stato, le norme dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, per i direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia, gli ufficiali, i ricevitori ed i portalettere che si avvalgano della facoltà prevista dall'articolo 10 della presente legge, il servizio riscattato a carico del « Fondo » di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 656 si considera come prestato con iscrizione al « Fondo » stesso.

ART. 18.

Il dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato anteriormente al 1° ottobre 1952 e che in precedenza abbia prestato servizio in qualità di ricevitore postale e telegrafico, di supplente, di collettore e di portalettere può chiedere il riscatto di tale servizio in base alle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

La domanda di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 19.

L'iscritto al « Fondo » che abbia precedentemente prestato servizio di ruolo presso una Amministrazione dello Stato liquidando

indennità una volta tanto potrà riunire i due periodi di servizio previo versamento al fondo dell'Istituto postelegrafonici dell'importo dell'indennità stessa.

La refusione dell'indennità potrà avvenire anche a rate con il pagamento degli interessi di mora previsti dalle norme vigenti.

L'iscritto al « Fondo » deve dichiarare all'atto stesso in cui viene assunto in servizio, se intenda o no congiungere il precedente servizio con il susseguente.

ART. 20.

Per le cessazioni del servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda dell'interessato e dei superstiti di cui all'articolo 6 della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione dei servizi considerati nell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, con il servizio prestato con iscrizione al « Fondo » per la quiescenza di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, o riscattato agli effetti della liquidazione degli assegni di quiescenza a carico del « Fondo » stesso.

Per la ricongiunzione predetta valgono le norme della legge 22 giugno 1954, n. 523, anche ai fini della indennità di buona uscita di cui agli articoli 11 e seguenti della legge medesima, da corrispondere ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

ART. 21.

I direttori di Ufficio locale e i titolari di agenzia nominati ricevitori anteriormente al 1° luglio 1936 e già a riposo che fruiscano del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 22 del regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, integrato ai sensi dell'articolo 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, possono optare per il trattamento di quiescenza stabilito dalla presente legge previo pagamento del contributo di riscatto.

Al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

La domanda di opzione, che può essere presentata all'Istituto postelegrafonici anche dalla vedova e dagli orfani, deve essere prodotta non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 22.

I titolari di ricevitoria postale e telegrafica cessati dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1952, sono ammessi su domanda a fruire del trattamento di quiescenza previsto a carico del « Fondo » dal precedente articolo 2 della presente legge previo riscatto di cui all'articolo 9, con deduzione di quanto abbiano eventualmente liquidato dall'Istituto cauzioni e quiescenza in base all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591.

Il riscatto viene effettuato sulla base dello stipendio di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e corrispondente alla classifica stabilita ai sensi dell'articolo 96 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per la ricevitoria che l'avente titolo gestiva quale titolare all'atto della cessazione dal servizio.

Circa la misura e le modalità del riscatto si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Ad essa si applicano le norme stabilite per le pensioni a carico del « Fondo » e gli articoli 89 e 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

La domanda deve essere presentata dall'interessato o dai superstiti di cui all'articolo 6 della presente legge all'Istituto postelegrafonici direttamente o per il tramite della competente Direzione provinciale non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 23.

Ai collettori e i portalettere rurali effettivi, già assicurati obbligatoriamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale e cessati dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1952, che nelle predette qualità abbiano prestato almeno 15 anni di servizio, il « Fondo » di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1952, n. 656, concede la pensione la cui misura è calcolata come se gli anni di servizio effettivamente prestati fossero resi con iscrizione al « Fondo » e sulla base della retribuzione prevista dalle vigenti disposizioni per il posto di cui erano titolari all'atto della cessazione.

L'Istituto postelegrafonici subentra nei diritti del personale indicato al comma precedente alla pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi che sono valutati ai fini della concessione della pensione a carico del « Fondo ».

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Ad essa si applicano le norme stabilite per le pensioni a carico del « Fondo » per quanto concerne la misura della quota che compete ai superstiti di cui all'articolo 6, la riduzione di cui al secondo comma dell'articolo 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; si applicano, altresì, le norme di cui agli articoli 89 e 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 656.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto postelegrafonici direttamente o per il tramite della competente Direzione provinciale delle poste non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 24.

È abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza, dai commi secondo e quarto dell'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'articolo 22 della legge richiamata nel comma precedente, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, un aumento del trattamento stesso, per ogni anno di servizio prestato in detta qualità nella misura mensile di lire 400, lire 300, lire 200, e col massimo di lire 16.000, lire 12.000 e lire 8.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1^a, di 2^a o di 3^a classe.

Il trattamento e l'integrazione previsti dai due commi precedenti, sono pure dovuti quando la inabilità di cui al primo comma dell'articolo 22 del regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di età, qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1° luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilità fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualità almeno quindici anni di effettivo servizio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a domanda dell'interessato, con decorrenza dalla data della domanda stessa e

con deduzione di quanto sia stato eventualmente liquidato dall'Istituto cauzioni e quiescenza e successivamente dall'Istituto postelegrafonici a titolo di trattamento di quiescenza.

ART. 25.

I dipendenti già a riposo ed i loro aventi diritto possono chiedere all'Istituto postelegrafonici la riliquidazione del trattamento di quiescenza computando anche il servizio ammesso al riscatto con la presente legge.

La domanda deve essere prodotta all'Istituto postelegrafonici non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 26.

Le norme di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge si applicano anche al personale dipendente dall'Istituto postelegrafonici già obbligatoriamente assicurato all'Istituto nazionale previdenza sociale e che venga iscritto al « Fondo » a norma dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, limitatamente al periodo di servizio prestato presso l'Istituto postelegrafonici e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 27.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il sessantacinquesimo anno di età o che lo raggiungerà entro un quinquennio da tale data senza avere compiuto 40 anni di servizio computando anche quello riscattabile ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto, e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e sempre che non superi i 70 anni di età.

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 2 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo o li raggiungerà entro un triennio da tale data, senza aver compiuto 15 anni di servizio effettivo ivi compreso l'eventuale servizio riscattabile, è trattenuto fino al raggiungimento di tale anzianità.

Per il raggiungimento dei limiti di servizio di cui ai precedenti commi è computato il servizio riscattabile, anche se non sia stata presentata domanda di riscatto durante il servizio, e quello di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.

ART. 28.

Le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato sono prorogate per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei direttori di Ufficio locale, dei titolari di agenzia, degli ufficiali, dei ricevitori e dei portalettere con gli stessi criteri e modalità contenuti nella legge suddetta 27 febbraio 1955, n. 53.

La cessazione del rapporto di impiego di cui al precedente comma è disposta con provvedimento del direttore provinciale.

ART. 29.

Al « Fondo » di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono attribuite le riserve del « Fondo di integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia » previsto dall'articolo 113 del citato testo unico e soppresso come dall'articolo 1 della presente legge.

Cessa da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'obbligo di versare all'Istituto postelegrafonici le residue annualità di centoventi milioni ciascuna previste dal secondo comma del suddetto soppresso articolo 113.

ART. 30.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde al « Fondo » di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, un contributo annuo pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti a norma dell'articolo 84 del citato testo unico, modificato dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

L'Amministrazione versa, altresì, all'Istituto postelegrafonici un contributo annuo pari al maggior onere derivante al « Fondo » quiescenza dalla attuazione del riscatto previsto dalla presente legge.

ART. 31.

L'ultimo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del « Fondo »

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

predetto. In base alle risultanze di tali bilanci tecnici il Ministero delle poste e telecomunicazioni integra, all'occorrenza, il « Fondo » stesso ».

ART. 32.

I benefici previsti dalla presente legge per il nuovo trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti già a riposo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda all'Istituto postelegrafonici.

ART. 33.

Alla maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con disponibilità del proprio bilancio.